



# Ufficio del Giudice di Pace di Como

Carta dei Servizi  
2026

## Sommario

<b>1. Indirizzo e orari di accesso ai servizi.....</b>	<b>3</b>
<b>2. L'istituto del Giudice di Pace .....</b>	<b>4</b>
<b>3. La competenza del Giudice di pace in materia civile .....</b>	<b>7</b>
<b>4. La competenza del Giudice di pace in ambito penale .....</b>	<b>8</b>
<b>5. La struttura dell'Ufficio .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Calendari e orari .....</b>	<b>10</b>
<b>7. I servizi in area civile.....</b>	<b>12</b>
<b>8. I servizi in area penale .....</b>	<b>24</b>
<b>9. Diritti di copia e valori del contributo unificato.....</b>	<b>26</b>
<b>10. La qualità.....</b>	<b>27</b>
<b>11. I sistemi di reclamo .....</b>	<b>28</b>
<b>12. Glossario.....</b>	<b>29</b>
<b>13. Acronimi.....</b>	<b>38</b>

## 1. Indirizzo e orari di accesso ai servizi

Il Giudice di Pace di Como è collocato in edificio sito in Viale Innocenzo XI n. 75.

Gli Uffici sono aperti **dal LUNEDI' al VENERDI' con orario dalle 08.30 alle 12.30**



È possibile prendere contatto con l'Ufficio ai seguenti numeri telefonici:

- 031 - 245511 centralino
- 031 - 245513 per il settore penale
- 031 - 245506 per il settore civile
- 031 - 245503 per il settore decreti ingiuntivi
- 031 -245502 – 245506 per il settore amministrativo

oppure attraverso gli indirizzi di posta elettronica:

- [prot.gdp.como@giustiziacert.it](mailto:prot.gdp.como@giustiziacert.it)
- [gdp.como@giustiziacert.it](mailto:gdp.como@giustiziacert.it) (per atti civili ed amministrativi)
- [gdp.como@giustizia.it](mailto:gdp.como@giustizia.it) (per atti civili ed amministrativi)
- [depositoattipenali.gdp.como@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.como@giustiziacert.it) **(riservato al settore penale)**

## 2. L'istituto del Giudice di Pace

Il Giudice di Pace è un giudice non professionale chiamato a decidere cause minori, in ambito civile e penale. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimento.

La figura del giudice di pace trova la sua origine negli ordinamenti di common law: sorta in Inghilterra, dove il termine compare sin da 1361, si è poi diffusa negli altri paesi appartenenti a quest'area. Nel 1790 è stata adottata anche in Francia (dove è stata soppressa nel 1958) e, in seguito, da altri paesi di civil law, quali il Belgio, alcuni cantoni della Svizzera (ad esempio, Vaud) e, più recentemente, l'Italia (ma era già presente in alcuni stati preunitari).

Una figura simile e con lo stesso nome era già presente in molti regni dell'Italia preunitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull'esempio francese del juge de paix, ed originariamente nominato direttamente dall'imperatore. La sua figura permane anche nei primi decenni dell'unità d'Italia: era un giudice eletto direttamente dal popolo (rectius: dagli aventi diritto al voto, non esistendo, allora, il suffragio universale); "onnipotente e parzialissimo", così definiva il giudice di pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.

Nell'Italia unita il Giudice di Pace venne abolito per essere poi sostituito dal giudice conciliatore che, per molti anni, rimarrà uno dei pochi magistrati onorari esistenti nell'ordinamento italiano, insieme al vicepretore onorario. Il reclutamento su base comunale, la pur capillare presenza, ma la poca preparazione giuridica, unite alle già ridottissime competenze per materia e valore, che si videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria, portarono ad una scarsa incisività dell'operato del giudice conciliatore. Col tempo si rese improcrastinabile una riforma della giustizia c.d. minore, anche per deflazionare il carico dei Tribunali maggiori dalle cause di minore entità. Tale riforma venne approvata con la legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modifiche.

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.

Il termine "giudice di pace" è stato adottato per indicare un magistrato onorario (comunemente detto "non togato"), nominato dal Ministro della Giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte di Appello, su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta. I giudici onorari sono citati nell'articolo 106 della Costituzione Italiana.

La **Legge 28 aprile 2016, n.57** "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29

aprile 2016, ha ridisegnato le competenze del Giudice di Pace sia in materia civile che penale. Peraltro, l'attribuzione al Presidente del Tribunale del coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace previsto dall'art. 5 della Legge citata ha trovato applicazione immediata, ed il Presidente del Tribunale di Como, Paola Parlati, svolge le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio.

Con Decreto Legislativo 31 maggio 2016, n. 92, si è cominciato a dare parziale attuazione alla delega. In particolare, sono stati attuati alcuni dei criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo.

Con Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si è provveduto a completare la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui Giudici di Pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

A seguito della riforma della magistratura onoraria, c.d. Riforma Orlando ([D.lgs. 116/2017](#)) le figure del giudice onorario di Tribunale, e del giudice di Pace sono state accorpate nell'unica figura del **Giudice onorario di pace**. Resta invece distinta la figura del viceprocuratore onorario che affianca il Pubblico Ministero nella funzione requirente. Lo scopo della riforma è stato principalmente quello di delineare in modo uniforme la figura del magistrato onorario, come persona che esercita la funzione giurisdizionale temporaneamente, a tempo parziale e che contemporaneamente può svolgere altre attività lavorative, nonché quello di assicurare un unico trattamento retributivo tra il giudice onorario di tribunale ed il giudice di pace. È stato definitivamente chiarito il principio secondo il quale il magistrato onorario è un lavoratore autonomo e lo svolgimento della sua funzione non determina l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

In base alla riforma, dunque, il regime di lavoro del giudice onorario di pace sarà di natura non esclusiva con due giornate di lavoro alla settimana potendo contemporaneamente esercitare altra attività lavorativa o di natura esclusiva con sei giorni di lavoro alla settimana non potendo così esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa.

Le disposizioni del suddetto Decreto Legislativo sono in vigore dal 15 agosto 2017. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 27 e dell'art.28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso "A

Il legislatore ha nuovamente **rinvitato** — questa volta dal **31 ottobre 2025 al 30 giugno 2026** — l'entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace previste dalla **riforma Cartabia** (*d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*). rt. 60-bis", e lettera e) del medesimo

articolo con *l'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215* cosiddetto il "Milleproroghe". La proroga, formalmente giustificata dalle gravi carenze negli organici, *della magistratura onoraria e del personale amministrativo.*

### 3) La competenza del Giudice di pace in materia civile

La competenza del Giudice di Pace in materia civile è dettata dall'[art. 7 c.p.c.](#) Il testo della norma è stato modificato dalla Riforma Orlando (D.lgs. 116/2017) con ampliamento delle originarie competenze del giudice di pace, ma l'ampliamento della competenza entrerà in vigore dal 30 giugno 2026.

Attualmente il Giudice di Pace è competente per le seguenti materie specificamente individuate dalla legge qualunque ne sia il valore:

1. Apposizione di termini, ovvero quando la domanda giudiziale è volta a far apporre segni esteriori e visibili a delimitazione di un confine non conteso. Ove invece vi sia incertezza sulla delimitazione del confine, occorre esperire l'azione di regolamento di confini la cui competenza è demandata al Tribunale.
2. Osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Rientrano ad esempio nella competenza del giudice di pace le domande volte a far recidere le siepi del vicino che per altezza superino il muro di confine (art. 892 c.c.).
3. Misura e modalità d'uso dei servizi nei condomini. Si tratta di tutte quelle controversie aventi ad oggetto l'estensione del diritto di utilizzo, e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali ma anche delle parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.). Devono pertanto ritenersi escluse dalla competenza del giudice di pace quelle controversie aventi ad oggetto l'esistenza stessa del diritto di uso di un servizio condominiale, riservando al giudice di pace le sole controversie in cui l'esistenza del diritto sia pacifica ma ne siano controverse l'estensione e le modalità. Sono ricomprese nella competenza del giudice di pace anche le impugnazioni delle delibere assembleari aventi ad oggetto la misura o la modalità d'uso dei servizi del condominio.
4. Controversie tra detentori, possessori o proprietari di immobili di civile abitazione, aventi ad oggetto le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, propagazioni che superino la normale tollerabilità. Sono escluse dalla competenza del giudice di pace, le cause aventi ad oggetto immissioni causate dalla produzione industriale, agricola, o commerciale.
5. Controversie aventi ad oggetto interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale competenza è stata introdotta dalla L.69/2009 art. 45 comma 1 lett. c). Sono escluse dalla competenza del giudice di pace le cause in cui la domanda sugli interessi e gli accessori si cumula con quella di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui competenza è invece riservata in via esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
6. Opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
7. Opposizione alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all'art. 75 Dpr 309/90

Attualmente, inoltre, il giudice di pace è competente, con limitazioni di valore, per le seguenti controversie:

8. Controversie aventi ad oggetto beni mobili entro il valore di Euro 10.000,00, salvo che non sussista la competenza per materia di altro giudice (come, ad esempio, in materia di crediti di lavoro, dove è sempre competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro). Si tratta sia dei giudizi di cognizione che dei procedimenti monitori. Sono esclusi invece i giudizi in fase cautelare ex art. 669 ter c.p.c. ed i giudizi in fase di esecuzione per i quali è competente per materia il tribunale ex art. 9 comma 2 c.p.c.. Sono di competenza del giudice di pace invece i procedimenti di istruzione preventiva per le materie e i limiti di valore stabiliti dall'art. 7 cpc.

9. Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di Euro 25.000,00.

10. Opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 (sugli illeciti amministrativi) fino al valore di Euro 15.493,71, ad eccezione del caso in cui vengano applicate sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al Tribunale dall'art. 22 bis della predetta legge, ovvero: tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, igiene degli alimenti e delle bevande, valutaria, antiriciclaggio.

Con l'entrata in vigore della Riforma Orlando d.lgs 116/2017 ovvero dal 30 giugno 2026, le competenze del giudice di pace saranno ampliate anche alle seguenti controversie:

- Controversie aventi ad oggetto beni mobili: il limite di valore salirà da 10 mila Euro a 30 mila Euro. Nel limite di 30 mila Euro inoltre il giudice onorario di pace si occuperà anche delle controversie aventi ad oggetto l'usucapione di beni immobili e i diritti reali, il diritto di accessione, il diritto di superficie, il riordinamento della proprietà rurale (libro terzo, titolo secondo, capo secondo, sezione seconda c.c.)
- Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti: la competenza per valore salirà dagli attuali 25 mila Euro fino a 50 mila Euro.
- Saranno attribuite al Giudice di pace tutte le controversie condominiali ai sensi dell'art. 71 quater disp.att. c.c., quelle in tema di luci, stillicidio e acque, occupazione e invenzione, specificazione unione e commistione, servitù prediali, possesso (v. l'art. 27 D.lgs. 116/2017).

#### **4) La competenza del Giudice di pace in materia penale**

La competenza penale del giudice di pace è attualmente disciplinata dal [D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274](#), devolvendo a questo ufficio i reati c.d. minori ed in particolare:

- percosse (581 c.p.), lesioni perseguibili a querela di parte (582 comma 2 c.p.), e lesioni colpose a querela di parte (590 c.p.) escluse le lesioni connesse alla colpa professionale, ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni, diffamazione (595 c.p. commi 1 e 2), minacce semplici (612 comma 1 c.p.)

- Furti punibili a querela della parte offesa (626 c.p.), usurpazione (631 c.p.), deviazione di acque (632 c.p.), invasione di terreni o edifici (633 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (638 comma 1c.p.) deturpamento o imbrattamento di cose altrui (639 comma 1 c.p.). Sono esclusi dalla competenza del giudice di pace i casi in cui gli artt. 631, 632, 633, 636 siano commessi su edifici pubblici (art. 639 bis c.p.)
- Contravvenzioni del codice penale quali: somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente (689 c.p.), determinazione in altri dello stato di ubriachezza (690 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (691 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (726 c.p.)

## 5) La struttura dell'Ufficio del Giudice di pace

Il Giudice di Pace si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale svolge la funzione giudicante di primo grado.

È coordinata dal Presidente del Tribunale Dott.ssa Paola Parlati, che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

La struttura giurisdizionale è suddivisa a sua volta in due Aree: Civile e Penale.

Sono presenti in organico i seguenti Giudici di Pace

GIUDICI DI PACE	
Giudice Onorario di Pace	Barbara Capotosto
Giudice Onorario di Pace	Vittorio Duvia
Giudice Onorario di Pace	Laura Marzi
Giudice Onorario di Pace	Elisa Nespoli
Giudice Onorario di Pace	Giulia Oldani
Giudice Onorario di Pace	Elisabetta Reitano

La struttura amministrativa che fa capo al funzionario responsabile Paolo Pietrosanti, si occupa sia dei servizi (amministrativi e contabili) legati al funzionamento dell'Ufficio, sia di servizi civili e penali di supporto alla attività dei Giudici attraverso la cancelleria che risulta così composta:

PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Paolo Pietrosanti	Funzionario Responsabile
Eugenio Ratti	Cancelliere esperto
Katia Avvantaggiato	Cancelliere in comando dal Comune di Carate Urio
Simona Bevilacqua	Assistente Giudiziario
Renata Tamacoldi	Operatore Giudiziario
Gelsomina Pecorelli	Ausiliario

## 6) Calendari e orari

Il pubblico si riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Le udienze civili fino a nuova immissione dei nuovi GOP nominati, si tengono secondo il seguente calendario tabellare:

dott.ssa Barbara Capotosto - Lunedì

dott.ssa Elisabetta Reitan - Martedì - Mercoledì - Giovedì

dott.ssa Laura Marzi - Venerdì.

Le udienze penali si tengono il Martedì a rotazione secondo il calendario fissato anno per anno

### RESPONSABILE UFFICIO

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Paolo Pietrosanti</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Piano secondo - Stanza 13
<b>MAIL</b>	paolo.pietrosanti@giustizia.it
<b>TELEFONO</b>	031 - 245502

### CANCELLERIA CIVILE

<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Piano secondo – Stanza 7 – 8 - 12
<b>MAIL</b>	gdp.como@giustizia.it
<b>TELEFONO</b>	031- 245511 – 245503 - 245506

## CANCELLERIA PENALE

<i>LOCALIZZAZIONE</i>	Piano secondo -Stanza 19 - 14
<i>MAIL</i>	depositoattipenali.gdp.como@giustiziacert.it
<i>TELEFONO</i>	031- 245513 – 245514

## 7. SERVIZI IN AREA CIVILE

### RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

<b>COS'È</b>	<p>Il <b>decreto ingiuntivo</b> è uno strumento giuridico rapido che consente a un creditore di ottenere un ordine di pagamento contro un debitore in modo <b>unilaterale</b> (senza iniziale contraddittorio) quando il credito è fondato su prova scritta ed è certo, liquido ed esigibile. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice su ricorso del creditore, che <b>ingiunge</b> al debitore di pagare una somma di denaro (o consegnare una determinata quantità di beni fungibili o una cosa mobile specifica) entro un termine stabilito, solitamente 40 giorni. Se il debitore non si oppone entro tale termine, l'ingiunzione diventa definitiva ed esecutiva, consentendo al creditore di procedere con l'esecuzione forzata (pignoramenti, ecc.).</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>Anche il privato <b>non avvocato</b>, è bene sapere che il deposito telematico può essere svolto solo da chi è dotato degli strumenti (firma digitale, registrazione ai servizi PCT). In linea generale, se il cittadino procede <b>senza avvocato</b> (casi rari, es. crediti sotto €1.100 davanti al Giudice di Pace, dove non è obbligatorio l'avvocato), può depositare cartaceamente o utilizzare eventualmente i servizi online del ministero (esiste un portale per il cittadino per ricorsi al GdP di ingiunzione e sanzioni, <i>Portale dei Servizi Telematici – PST</i>). Per importi piccoli &lt; €1.100 il creditore può agire personalmente davanti al GdP e, secondo il Ministero, <i>“il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice di pace può essere presentato anche senza l'assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a 1.100,00 €”</i>, utilizzando appositi moduli. Tuttavia, nella pratica, l'uso di un avvocato è altamente consigliato anche in tali casi, data la complessità tecnica del deposito.</p>
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Cancelleria decreti ingiuntivi piano secondo - stanza 12</p>
<b>COSA OCCORRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il <b>ricorso</b></li><li>• I <b>documenti allegati</b>: fatture, contratti, estratti di libri contabili, corrispondenza, ecc., anch'essi in PDF preferibilmente testuale o come scansioni, su cui l'avvocato appone la firma digitale come attestazione di conformità degli originali cartacei eventualmente</li><li>• La <b>ricevuta di pagamento del contributo unificato</b> e marche: il procedimento monitorio richiede il pagamento di un contributo unificato (importo dipende dal valore della causa, esente IVA) e di solito €27 di marca forfettaria per diritti. Nel deposito telematico, il pagamento può avvenire online (es. tramite il sistema PagoPA integrato) oppure allegando la scansione della marca e poi regolarizzando in cancelleria. Con la digitalizzazione, in molti tribunali si paga tutto telematicamente. <i>Nota</i>: In</li></ul>

<b>QUANTO COSTA</b>	alcuni casi particolari il contributo non è dovuto (es: ingiunzioni di lavoro, se valore sotto €50 per Giudice di Pace, ecc.).		
	Contributo unificato in base al valore della richiesta		
	<b>VALORE DICHIARATO</b>	<b>CONTRIBUTO UNIFICATO</b>	<b>ANTICIPAZIONE FORFETTARIA</b>
	fino a € 1.033,00	€ 21.50	non dovuta
	oltre € 1.033,00 fino a € 1.100,00	€ 21.50	€ 27,00
oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 49,00		
oltre € 5.200,00 fino a €10.000	€ 118.50		
procedimenti di valore indeterminabile			
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Entro tre mesi dalla richiesta		

### DEPOSITO ATTI

<b>COS'È</b>	E la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili già in corso
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Le parti o i rispettivi difensori
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria civile piano secondo - stanza 7-8-12
<b>COSA OCCORRE</b>	L'atto che si intende depositare, di solito un originale.
<b>QUANTO COSTA</b>	Nulla, qualora ci sia un'ulteriore domanda (es. chiamata in causa del terzo, intervento volontario e riconvenzionale...) allora vi sono dei contributi ma in funzione del valore dichiarato nella domanda. Il diritto di deposito nel caso si richieda l'attestazione del deposito.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	In tempo reale, se gli atti sono in regola.

## RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

<b>COS'È</b>	<p>Serve per portare all'attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale. In tal modo alla causa viene attribuito un numero di ruolo generale e con la registrazione informatica l'assegnazione ad un giudice.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>L'interessato, se il valore della causa non eccede gli € 1.100; l'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 1.100.</p> <p>Di norma per proporre domanda in giudizio o per resistere all'altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.</p>
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Cancelleria civile piano secondo - stanza 7- 8- 12</p>
<b>COSA OCCORRE</b>	<p>il <b>ricorso</b> deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;</li><li>• 2) il <b>nome</b>, il <b>cognome</b>, la <b>residenza</b> e il <b>codice fiscale</b> dell'<b>attore</b>, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del <b>convenuto</b> e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una <b>persona giuridica</b> [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;</li><li>• 3) la determinazione della cosa <b>oggetto</b> della <b>domanda</b>;</li><li>• 3 bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a <b>condizione di procedibilità</b>, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;</li><li>• 4) l'esposizione in modo <b>chiaro</b> e <b>specifico</b> dei <b>fatti</b> e degli elementi di <b>diritto</b> costituenti le ragioni della domanda, con le relative <b>conclusioni</b> [c.p.c. 189, 394];</li><li>• 5) l'indicazione specifica dei <b>mezzi di prova</b> dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];</li></ul> <p>Il Giudice di Pace, entro cinque giorni (termine non perentorio) dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies<sup>3</sup> (nuovo art. 318 c. 2 c.p.c.).</p>

Deve essere versato il contributo unificato in base al valore della causa oltre il versamento da € 27,00.

**QUANTO  
COSTA**

Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria devono essere assolti tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:

<https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>

VALORE DICHIARATO	CONTRIBUTO UNIFICATO	ANTICIPAZIONE FORFETTARIA
fino a € 1.033,00	€ 43,00	non dovuta
oltre € 1.033,00 fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 27,00
oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 98,00	
oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 237,00	
oltre € 5.200,00, qualunque sia il valore dichiarato, per i procedimenti di competenza esclusiva del Giudice di Pace		
procedimenti di valore indeterminabile		
<u>in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista</u>	€ 1.686,00	

## ISTANZA DI CONCILIAZIONE

**COS'È**

È l'atto attraverso il quale chi decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso un tentativo di conciliazione invita la controparte a presentarsi davanti al Giudice di Pace per trovare un accordo sulle questioni oggetto di lite.

**CHI LO PUÒ  
RICHIEDERE**

L'interessato

**DOVE SI  
RICHIEDE**

Cancelleria civile piano secondo - stanza 7-8-12

**COSA  
OCCORRE**

il cittadino propone un'istanza che va depositata in cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'utente/istante e la controparte devono comparire davanti a lui. Se si presentano entrambe le parti il Giudice opera da "paciere" tentando di far raggiungere un accordo. Se l'altra parte non si presenta o se il tentativo

di conciliazione non riesce, non resta altro che fare una causa in sede giudiziale.

**QUANTO  
COSTA**

VALORE DICHIARATO	CONTRIBUTO UNIFICATO	ANTICIPAZIONE FORFETTARIA
fino a € 1.033,00	€ 43,00	non dovuta
oltre € 1.033,00 fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 27,00
oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 98,00	
oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 237,00	
oltre € 5.200,00, qualunque sia il valore dichiarato, per i procedimenti di competenza esclusiva del Giudice di Pace		
procedimenti di valore indeterminabile		
<b><u>in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista</u></b>	€ 1.686,00	

Deve essere versato il contributo unificato in base al valore della causa oltre il

versamento da € 27,00.

Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria possono essere assolti tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:

<https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>

Non si paga imposta di registro per verbali di conciliazione fino a € 51.645,69.

## RICORSO CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

<b>COS'È</b>	È l'atto per opporsi a una sanzione amministrativa di importo inferiore a € 15.493,00, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 6, commi 4 e 5, del D. L.gs. n. 150/2011 (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valutaria e antiriciclaggio per i quali è competente il Tribunale Ordinario). L'opposizione si propone con ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace competente territorialmente, in base al luogo dove è stata commessa la violazione.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il destinatario di un verbale, di un'ordinanza applicativa di una sanzione amministrativa o di una cartella esattoriale
<b>DOVE SI PROPONE</b>	<p>In cancelleria civile piano secondo - stanza 7-8-12 o spedito per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <b><u>non è consentita l'iscrizione a ruolo di un procedimento civile mediante Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria.</u></b> Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del Giudice di Pace, <b>sussiste la facoltà, e non l'obbligo</b>, di essere assistiti da un avvocato; in questo tipo di procedimenti la parte può stare in giudizio personalmente.</p> <p>Nel caso in cui il ricorrente fosse assistito da un legale, il ricorso deve essere depositato da quest'ultimo <b>esclusivamente tramite pct</b></p>
<b>COSA OCCORRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Originale del ricorso + una copia dello stesso, contenente la indicazione di un indirizzo mail/pec o un recapito telefonico per le comunicazioni da parte dell'ufficio</li><li>• Nota d'iscrizione a ruolo</li><li>• Originale del provvedimento impugnato + una copia</li><li>• Fascicolo di parte contenente i documenti allegati al ricorso</li><li>• Ricevuta PAGOPA attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato.</li></ul>
<b>QUANTO COSTA</b>	<p><b>Deve essere versato il contributo unificato in base al valore della causa oltre il versamento da € 27,00.</b></p> <p>Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria devono essere assolti tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:</p> <p><a href="https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp">https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp</a></p>

	VALORE DICHIARATO	CONTRIBUTO UNIFICATO	ANTICIPAZIONE FORFETTARIA
	fino a € 1.033,00	€ 43,00	non dovuta
	oltre € 1.033,00 fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 27,00
	oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 98,00	
	oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 237,00	
	oltre € 5.200,00, qualunque sia il valore dichiarato, per i procedimenti di competenza esclusiva del Giudice di Pace		
	procedimenti di valore indeterminabile		
	<u>in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista</u>	€ 1.686,00	
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Nei 5 gg. (termine non perentorio) successivi al deposito del ricorso viene fissata l'udienza.		

## DICHIARAZIONE DI PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO

<b>COS'È</b>	È la procedura necessaria a dichiarare la perdita di possesso di un veicolo. Si propone con ricorso.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	L'interessato, se il valore della causa (valore del veicolo) non eccede € 1.100 ai sensi dell'art. 82 c.p.c. (in tal caso sono previsti 43 euro per il Contributo Unificato e 27 euro per la marca da bollo; mentre per imposti fino a 1.033 euro non è previsto il pagamento della marca da bollo ma solo del CU); L'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 1.100. Di norma per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

## **Cosa fare in caso di mancata trascrizione di un passaggio di proprietà**

### **da parte dell'acquirente?**

Se l'acquirente non trascrive al Pra il passaggio di proprietà il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e quindi può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tassa auto non versata, contravvenzioni al codice della strada). Per ovviare a queste conseguenze sono previsti una serie di rimedi:

A ) perdita di possesso per dichiarazione sostitutiva, l'intestatario può effettuare una perdita di possesso con un'autocertificazione ove dichiara l'indisponibilità del mezzo. Tale formalità non è però retroattiva, decorre dalla data di presentazione al PRA e offre la sola tutela fiscale (cessazione dall'obbligo del pagamento del bollo auto e delle multe da infrazione stradale) e può essere fatta solo dai cittadini comunitari;

B) ricorso al Giudice di Pace, è possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che produca gli effetti di un trasferimento di proprietà (se si dispone dei dati dell'acquirente FONDAMENTALE CONOSCERE L'ULTIMA RESIDENZA) o di una perdita di possesso. La sentenza ha il vantaggio di essere retroattiva, libera cioè il vecchio intestatario al Pra da qualsiasi responsabilità dal momento in cui si accerta essere avvenuto il trasferimento di proprietà o la perdita di possesso. Al Giudice dovrà essere evidenziato lo svolgersi dei fatti e dovranno essere prodotte tutte le prove possibili (es. documenti in originale o in copia).

Cancelleria civile piano secondo - stanza 7 -8 -12

**DOVE SI  
RICHIEDE**

Compilare il modulo "Ricorso per Perdita di possesso".

Depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace il ricorso compilato,

copia dello stesso e la ricevuta di pagamento telematico del contributo unificato

**COSA  
OCCORRE**

Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria devono

essere assolti tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie

per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:

<https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>

VALORE DICHIARATO	CONTRIBUTO UNIFICATO	ANTICIPAZIONE FORFETTARIA
fino a € 1.033,00	€ 43,00	non dovuta
oltre € 1.033,00 fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 27,00
oltre € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 98,00	
oltre € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 237,00	
oltre € 5.200,00, qualunque sia il valore dichiarato, per i procedimenti di competenza esclusiva del Giudice di Pace		
procedimenti di valore indeterminabile		
<b><u>in caso di mancata presentazione della dichiarazione di valore, sarà dovuto il contributo unificato nella misura massima prevista</u></b>	€ 1.686,00	

	<p>È la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).</p> <p>Le copie possono essere:</p> <p><b>semplici:</b> sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità apposta dalla cancelleria;</p> <p><b>autentiche:</b> servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarle in altri procedimenti presso altre amministrazioni pubbliche ed hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale</p>
<p><b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b></p>	<p>Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.</p>
<p><b>DOVE SI RICHIEDE</b></p>	<p>Cancelleria civile piano secondo stanza 12</p>
<p><b>QUANTO COSTA</b></p>	<p>Le copie conformi sono esenti dai diritti di copia nel caso di opposizione a sanzioni amministrative e di cause il cui valore non supera € 1.033,00 o in base alla tabella di copia.</p>
<p><b>TEMPO NECESSARIO</b></p>	<p>Copie urgenti entro 3 giorni Copie non urgenti entro 7 gg.</p> <p>Il pagamento dei diritti di cancelleria può essere assolto tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:</p> <p><a href="https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp">https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp</a></p>

N° Pagine	Libere senza urgenza	Libere con urgenza	Autentiche senza urgenza	Autentiche con urgenza
Da 1 a 4	€ 0,74	€ 2,22	€ 5,91	€ 17,73
Da 5 a 10	€ 1,48	€ 4,44	€ 6,90	€ 20,67
Da 11 a 20	€ 2,94	€ 8,82	€ 7,86	€ 23,58
Da 21 a 50	€ 5,90	€ 17,70	€ 9,84	€ 29,52
Da 51 a 100	€ 11,79	€ 35,37	€ 14,75	€ 44,25
Più di 100	€ 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 14,75 + € 5,91 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 44,25 + € 17,73 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

### RILASCIO IN FORMATO DIGITALE

TIPOLOGIA ATTO	IMPORTI DA CORRISPONDERE PAGOPA E MODALITA'RILASCIO
COPIA DI ATTI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO IN FORMATO DIGITALE	4 € IN CASO DI TRASMISSIONE PEC 12,50 € IN CASO DI RIVERSAMENTO SU SUPPORTO FORNITO DAL RICHIEDENTE
SUPPORTI MULTIMEDIALI ACCLUSI AL FASCICOLO IL CUI CONTENUTO NON E' DIGITALIZZATO IN ARCHIVIO INFORMATICO	12,50 € PER OGNI SUPPORTO PRESENTE NEL FASCICOLO – LA MEMORIA DI MASSA DEVE ESSERE FORNITA DAL RICHIEDENTE

### RILASCIO CERTIFICATO ATTESTANTE AVVENUTA TESTIMONIANZA

<b>COS'È</b>	Il certificato serve ad attestare l'avvenuta testimonianza nel corso di un procedimento civile o penale. È importante sottolineare che il datore di lavoro non può impedire al proprio dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per rendere testimonianza. Ne consegue che l'assenza del testimone-lavoratore deve ritenersi giustificata.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il soggetto che ha prestato testimonianza.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria civile piano secondo stanza 7-8-12 o verbalmente in udienza penale all'assistente del giudice.
<b>COSA OCCORRE</b>	L'atto di citazione e il documento di identità
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previsti costi
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Contestuale alla richiesta

#### **CERTIFICATI ATTESTANTI LE PROCEDURE IN CORSO**

<b>COS'È</b>	I certificati rilasciati dalla cancelleria civile in genere servono ad attestare la mancata iscrizione al ruolo di un procedimento.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Le parti e i loro difensori.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria civile piano secondo - stanza 7-8-12
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di rilascio del certificato
<b>QUANTO COSTA</b>	€ 16,00 diritti di cancelleria per l'istanza; € 3,92 diritti cancelleria
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Il pagamento dei diritti di cancelleria deve essere assolto tramite pagamento telematico. Tutte le indicazioni necessarie per l'accesso al servizio sono disponibili al seguente link:  <a href="https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp">https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp</a>  3 gg dalla richiesta

## 8. I SERVIZI IN AMBITO PENALE

### DEPOSITO ATTI

<b>COS'È</b>	È la procedura prevista per depositare atti nel procedimento penale
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il difensore nominato
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria penale piano secondo stanza 13 – 14
<b>COSA OCCORRE</b>	L'atto che si intende depositare (nomina difensore, lista testi, atto di costituzione parte civile, l'atto di appello, memorie)
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previsti costi (nel caso di richiesta di apposizione del depositato su copia dell'atto depositato) È richiesto il pagamento di € 3.92)
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Contestuale al deposito

### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

<b>COS'È</b>	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce, alle persone non abbienti, il diritto di difesa in giudizio, nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire, sia per difendersi. L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse.</p> <p>Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>I cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, parti offese o danneggiate dal reato o responsabili civili.</p> <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 13.659,64 euro. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, tranne per i processi che hanno ad oggetto diritti della personalità ovvero quelli in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.</p> <p>Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.</p>

<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria penale piano secondo stanza 13- 14
<b>COSA OCCORRE</b>	<p>La domanda deve essere:  presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;  presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);  inviata a mezzo di raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.</p> <p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:  La richiesta di ammissione al patrocinio;  le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;  l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);  l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).</p>
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Entro 30 giorni dalla richiesta

## 9. Diritti di copia e valori del contributo unificato

*Diritti di copia aggiornamento del 21/01/2025 -art. 269 – 269 bis dpr. 115/2002 e allegato 8 L.207 del 30/12/2024 in vigore dal 01/01/2025*

### TABELLA DIRITTI DI COPIA RILASCIO CARTACEO

N° Pagine	Libere senza urgenza	Libere con urgenza	Autentiche senza urgenza	Autentiche con urgenza
Da 1 a 4	€ 0,74	€ 2,22	€ 5,91	€ 17,73
Da 5 a 10	€ 1,48	€ 4,44	€ 6,90	€ 20,67
Da 11 a 20	€ 2,94	€ 8,82	€ 7,86	€ 23,58
Da 21 a 50	€ 5,90	€ 17,70	€ 9,84	€ 29,52
Da 51 a 100	€ 11,79	€ 35,37	€ 14,75	€ 44,25
Più di 100	€ 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 14,75 + € 5,91 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 44,25 + € 17,73 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

### RILASCIO IN FORMATO DIGITALE

TIPOLOGIA ATTO	IMPORTI DA CORRISPONDERE PAGOPA E MODALITA'RILASCIO
COPIA DI ATTI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO IN FORMATO DIGITALE	8€ IN CASO DI TRASMISSIONE PEC 25€ IN CASO DI RIVERSAMENTO SU SUPPORTO FORNITO DAL RICHIEDENTE
SUPPORTI MULTIMEDIALI ACCLUSI AL FASCICOLO IL CUI CONTENUTO NON E' DIGITALIZZATO IN ARCHIVIO INFORMATICO	25€ PER OGNI SUPPORTO PRESENTE NEL FASCICOLO – LA MEMORIA DI MASSA DEVE ESSERE FORNITA DAL RICHIEDENTE

Valori del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo - aggiornati al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 53:

Natura e valore del procedimento	Giudic e di Pace
Processi di valore <b>fino a € 1.100,00</b>	€ 43,00
Processi di valore <b>da € 1.100,01 fino a € 5.200,00</b>	€ 98,00

## 10.LA QUALITÀ

### 10.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Giudice di Pace si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

#### **i. Attenzione alla qualità del processo di lavoro**

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. L’ufficio del Giudice di Pace di Como, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza di vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione dei processi lavorativi.

#### **ii. Prevalenza dell’individuo**

È un principio che fa leva sulle risorse umane, che il Tribunale di Sondrio promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

#### **iii. Promozione del lavoro di squadra**

Fare prevalere la squadra significa lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

#### **iv. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione**

Le procedure rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra.

#### **v. Attenzione ai portatori di interesse**

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Giudice di Pace. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

#### **vi. Cura della comunicazione**

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti.

#### **vii. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti**

È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

## **11. I SISTEMI DI RECLAMO**

I reclami rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante l'impiego ottimale di tutte le risorse.

Il reclamo potrà essere fatto in modo verbale, scritto mezzo e-mail.

Il reclamo potrà essere inviato per email all'indirizzo [prot.gdp.sondrio@giustiziacert.it](mailto:prot.gdp.sondrio@giustiziacert.it).

L'ufficio del Giudice di Pace di Sondrio comunicherà al richiedente l'unità operativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 30 giorni gli uffici del Giudice di Pace si impegneranno a fornire una risposta.

## **12.GLOSSARIO**

### **ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

## **APPELLO**

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile, invece, la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

## **CERTIFICATO**

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

## **CONSIGLIO DI STATO**

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatorî". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

## **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)**

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

## **CORTE COSTITUZIONALE**

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo,

giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora), ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

## **CORTE D'APPELLO**

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

## **CORTE DEI CONTI**

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

## **CORTE DI ASSISE**

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

## **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

## **CORTE DI CASSAZIONE**

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

## **CUSTODIA CAUTELARE**

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

## **DECRETO EMESSO DAL GIUDICE**

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.

## **DECRETO INGIUNTIVO**

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

## **DIFESA D'UFFICIO**

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

## **DIRITTO ALLA PRIVACY**

È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri, a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

## **FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE**

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

## **GIUDICE DI PACE**

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 72° anno d'età cessa dalle funzioni. E' tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un'indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

## **GIUDICI POPOLARI**

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

## **GIUDIZIO ABBREVIATO**

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

## **GIURISDIZIONE**

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

## **GRADO DI GIUDIZIO**

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice

riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

## **GRATUITO PATROCINIO**

Oggi definito come “Patrocinio a spese dello Stato”. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.

## **IMPUGNAZIONE**

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

## **IMPUTATO**

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).

## **INDAGATO**

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

## **MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO**

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato “togato” si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico

Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, viceprocuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

## **NOTIFICAZIONE**

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

## **ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE**

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

## **PATTEGGIAMENTO**

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

## **PERSONA FISICA**

La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

## **PERSONA GIURIDICA**

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità

giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

### **PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)**

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

### **PROCESSO**

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

### **PROCURA DELLA REPUBBLICA**

È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

### **SENTENZA**

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in rialzato grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

## **TRIBUNALE ORDINARIO**

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. È il giudice di appello per le sentenze del Giudice di pace

## **VICE PROCURATORI ONORARI**

I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in composizione monocratica, in particolare:

- nell'udienza dibattimentale;
- nella convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo;
- nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna;
- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;
- nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione).

## **12 Acronimi**

C.C.	Codice Civile
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
F.F.	Facente Funzioni
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari

G.U.P	Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G.	Ordinamento Giudiziario
O.P.	Ordinamento Penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
V.P.O.	Vice Procuratori Onorari



